

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
FRA UOMO E DONNA
- ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE -**

Approvato del C.C. nella seduta del 23.01.92 con deliberazione n. 12 controllato con parziale annullamento del CO.RE.CO. nella seduta del 26.05.92 con prot. n. 1715.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.10.2011 con deliberazione n. 102

ART. 1 – PRINCIPI ISPIRATORI E FINI GENERALI

La realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, è perseguita con i principi ispiratori derivanti dalla Costituzione Italiana, delle dichiarazioni internazionali su diritti dell'uomo dalle direttive del Consiglio della Comunità Europee, dalla legislazione nazionale e regionale in materia, dai contratti collettivi di lavoro.

In ottemperanza all'art. 3, commi 4 e 5, dello Statuto comunale, le disposizioni contenute del presente regolamento si prefiggono di determinare azioni positive, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità, di favorire l'occupazione femminile e comunque di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, nel rispetto delle differenze tra uomo e donna.

ART. 2 – OBIETTIVI SPECIFICI PER LA COMMISSIONE

Spetta al Sindaco o suo incaricato in accordo con la Commissione provvedere in particolare a:

- a) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità sul territorio al fine di raggiungere una uguaglianza di opportunità fra uomo e donna;
- b) formulare o concorrere alla realizzazione di progetti tesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementarne le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera.
- c) attivare ogni iniziativa utile a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione e della educazione dei figli, nonché a rendere compatibile tale esigenza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- d) promuovere indagini, ricerche, incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni sulla condizione della donna e sul rapporto uomo-donna nel territorio di Rimini;
- e) sollecitare l'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, per realizzare concretamente la parità in materia di lavoro e di occupazione;
- f) promuovere e coordinare iniziative per il regolamento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile sul territorio;
- g) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità nella formazione professionale e nella vita lavorativa, nella istruzione e nella cultura;
- h) mantenere e sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Il Sindaco o suo incaricato, per il raggiungimento degli obiettivi specifici elencati nel comma precedente coordina i lavori della Commissione di cui all'art. 3.

ART. 3 – COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

La Commissione Pari Opportunità è organo consultivo del Consiglio Comunale attinente agli articoli 1 e 2 del presente

regolamento.

ART. 4 COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale. E' composta come segue:

- le donne, consigliere comunale, componenti di diritto;
- le persone, designate una per ogni gruppo consiliare, che abbiano maturato sensibilità in materia di pari opportunità.

Le designazioni vengono comunicate dai singoli Capigruppo al Sindaco.

La sostituzione dei componenti dimissionari, rinunciatari o revocati verrà assicurata dalla Giunta Comunale con la stessa prassi della nomina.

Per la sostituzione di una componente di diritto sia per dimissioni o rinuncia alla carica di componente di questa Commissione, il gruppo consiliare cui appartiene la componente da sostituire provvederà a segnalare il nominativo di un'altra donna, al di fuori del Consiglio Comunale. Nel caso di dimissioni o rinuncia alla carica di una Consigliera Comunale componente di diritto decade anche la eventuale corrispondente sostituta.

ART. 5 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Presidente della Commissione alla realizzazione delle pari Opportunità è il Sindaco o suo incaricato.

Il Presidente garantisce il coordinamento dei lavori della Commissione, i rapporti con l'intera realtà territoriale e sociale, la costante informazione al Sindaco circa le iniziative adottate e gli atti che saranno sottoposti alla Giunta e al Consiglio Comunale.

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, che predispone apposito ordine del giorno;
- 2) tutti i componenti la Commissione hanno facoltà di proporre al Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno; qualora la proposta sia avanzata dai due terzi dei componenti la Commissione P.O., il presidente è tenuto a mettere in discussione l'argomento entro 20 giorni dalla richiesta;
- 3) per la validità delle sedute dovrà essere presente almeno la metà dei componenti la Commissione P.O., per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti;
- 4) la Commissione P.O. può articolarsi in gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti o consulenti scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione;
- 5) la Commissione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente;
- 6) la Commissione tiene il rapporto con il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

ART. 7 – MEZZI FINANZIARI

La Commissione presenta annualmente alla Giunta Comunale una programmazione delle iniziative da intraprendere in materia di Pari Opportunità, con indicazione dei costi presunti.

ART. 8 – NORMA FINALE

Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o suo incaricato sentita la Commissione di cui all'art. 3.